

STATUTO DELLA "Fondazione Progettoautismo FVG - ONLUS"

CAPO I

Origine – Finalità – Patrimonio

L'Associazione Progettoautismo FVG nasce il 15 ottobre 2006 da un gruppo di famiglie alla ricerca di concreto aiuto per la riabilitazione e per il riconoscimento dei diritti dei propri figli con disturbi dello spettro autistico DSA.

L'associazione è iscritta alla posizione n. 74 del Registro generale del volontariato organizzato della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel 2016 grazie a donazioni e contributi di privati l'associazione ha avuto l'opportunità di acquistare uno stabile di grandi dimensioni a Tavagnacco. Poi, grazie alla compartecipazione di risorse private e pubbliche della Regione Friuli Venezia Giulia, ha ristrutturato l'immobile creando un centro polifunzionale denominato Home Special Home adibito all'accoglienza semiresidenziale e residenziale di persone con autismo. Il Centro è gestito dall'associazione e ora supporta oltre novanta tra bambini e ragazzi, dai due anni fino all'età adulta.

La proposta di trasformare l'Associazione Progettoautismo FVG da associazione di volontariato in Fondazione di partecipazione nasce sia dalla necessità di salvaguardare il patrimonio e rispondere al meglio alle sfide future tra le quali quella del "Dopo di Noi", sia dalla recente riforma del quadro normativo di riferimento, in particolare dalla presa d'atto delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Difatti, l'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice per il Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha introdotto nel Codice Civile l'articolo 42 bis avente ad oggetto le operazioni straordinarie delle associazioni e fondazioni del libro primo.

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, 16 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 361/2000, nonché ai sensi del D.Lsg. n. 460/1997 è costituita una fondazione denominata "Fondazione Progettoautismo FVG - ONLUS" (in seguito per brevità "Fondazione").

La Fondazione ha sede legale ed operativa a Tavagnacco, frazione Feletto Umberto, Via Perugia n. 7 e potrà costituire per delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie in altri Comuni del Friuli Venezia Giulia.

La fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La fondazione ha il logo rappresentato dall'immagine in calce al presente statuto.

Articolo 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinate integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi della disposizione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, più precisamente intende operare svolgendo le attività di seguito indicate:

- a) Interventi servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

- n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - g) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - h) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - i) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto sociale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - j) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione persegue le suddette finalità nel pieno rispetto della legge e dell'ordinamento italiano.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al primo capoverso di questo articolo, sempre secondo criteri e limiti stabiliti dalla legge. In tal caso, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le cariche della Fondazione sono gratuite.

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone con disabilità intellettiva, spettro autistico, disturbi del linguaggio e sindrome di Asperger e alle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

La Fondazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) Promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'handicap;
- b) Promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- c) Promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- d) Promuovere e partecipare ad iniziative in ogni ambito a tutela della categoria e/o dei singoli disabili ed alle loro famiglie;
- e) Promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centro di formazione, strutture diurne e residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva, spettro autistico, disturbi del linguaggio e sindrome di Asperger e delle loro famiglie;
- f) Assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale;
- g) Qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado promuovendo progetti in rete nazionale e internazionale a favore di persone con disabilità;
- h) Stabilire e mantenere i rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e con i centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità intellettiva e/o relazionale.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni anche modali.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza discriminazione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Articolo 3

Per assicurare la continuità nel tempo e la vitalità della sua opera, la Fondazione dovrà tener presente la costante e rapida evoluzione sociale, pronta a modificare o adattare i propri interventi in maniera adeguata alle mutate esigenze e necessità profondamente sentite dalla società civile in cui essa è inserita e si trova a operare, e prendere le opportune iniziative che rispondono a esigenze o necessità profondamente sentite, intervenendo laddove vi siano mancanze nelle previdenze esistenti.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni conferiti dai Fondatori al momento della costituzione dell'ente, dagli immobili e dai beni che nel frattempo sono pervenuti e potranno pervenire all'Ente, specificatamente a titolo di capitale, con le opportune autorizzazioni.

I proventi derivanti dal patrimonio e le eventuali elargizioni in denaro costituiranno i mezzi per il funzionamento della Fondazione stessa e per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2 e verranno messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà ricevere per atto tra vivi e mortis causa da qualsiasi persona, Ente pubblico o privato, a titolo di erogazione, beni in natura, titoli di qualsiasi specie e somme in denaro che andranno ad aumentare il patrimonio della Fondazione, la cui amministrazione dovrà essere orientata all'incremento delle sue possibilità economiche, in relazione ai fini previsti.

Il capitale della fondazione e tutte le donazioni eventuali future, saranno investite a giudizio del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi forma che, a prudente valutazione del Consiglio stesso, dia garanzia di utile e sicuro impiego.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Articolo 5

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia al primo di gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

È previsto l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

CAPO II

Organi della Fondazione

Articolo 6

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Collegio dei Partecipanti;
- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- L'Organo di controllo;
- Il Revisore dei Conti;
- Il Comitato scientifico.

Articolo 7

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 11 (undici).

Il Consiglio di Indirizzo è retto a vita dalla signora Bulfone Elena, in qualità di Presidente, conformemente alla volontà espressa dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

Al Consiglio è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso è composto da:

- Membri permanenti: 9 (nove) soci fondatori che ne fanno parte per tutta la vita della Fondazione fino a volontaria rinuncia all'incarico o decesso da parte dei membri;
- Altri membri: 2 (due) componenti eletti dal Collegio dei Partecipanti che durano in carica cinque anni dalla rispettiva nomina e possono essere nuovamente indicati o rieletti.

La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai membri spettano esclusivamente i rimborsi spese.

Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, i programmi e gli obiettivi triennali della Fondazione e verifica i risultati complessivi della sua gestione.

Il Consiglio, in particolare:

- Stabilisce e approva le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- Delibera preventivamente sul compimento dei seguenti atti od operazioni:
 - a) Acquisto, vendita o permuta di beni immobili;
 - b) Accettazione di donazioni, eredità o rinuncia a lasciti;
- Approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Elegge al proprio interno il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente e il Segretario;
- Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina il Direttore Generale;
- Nomina e revoca l'Organo di controllo e di Revisione;
- Stabilisce e approva i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Partecipante e Volontario;
- Approva i regolamenti della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- Delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- Approva le modifiche del presente statuto;
- Determina gli eventuali compensi, nei limiti stabiliti dalla legge, a favore di dipendenti e degli organismi di controllo;
- Determina le forme e la misura minima di concorso al patrimonio della Fondazione da parte dei Partecipanti;
- Svolge le ulteriori funzioni statutarie.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione:

- della nomina del Presidente della Fondazione, per cui occorre il voto favorevole del cinquanta per cento più uno del Consiglio di Indirizzo;
- della modifica dello Statuto, per la quale occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del Consiglio di Indirizzo;
- dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, per cui è richiesto il parere dei 3/4 (tre quarti) del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 8

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti della Fondazione ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti elegge ogni 5 (cinque) anni o in caso di revoca o sostituzione, i due membri non permanenti del Consiglio di Indirizzo; formula proposte su attività da svolgere; esprime pareri consultivi su programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 9

L'assemblea è organo consultivo della Fondazione e costituisce il luogo di incontro, di confronto e di dibattito che riunisce Fondatori, Partecipanti e Volontari della Fondazione.

Si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ed è da questi presieduta.

L'assemblea:

- a) formula proposte su attività da svolgere;

- b) esprime pareri consultivi (non vincolanti) su programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione è retto dalla sig.ra Elena Bulfone, in qualità di Presidente, conformemente alla volontà espressa dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico del Presidente, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla sua sostituzione con la nomina, a maggioranza assoluta dei membri, tra gli stessi Consiglieri in carica, oppure di altra persona di alto profilo morale, che condivida valori e obiettivi del settore dell'utilità sociale.

Il così eletto Presidente resterà in carica per cinque anni e sarà rieleggibile nel mandato successivo.

Il Vice presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Sono componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Presidente, sempre in conformità alla volontà espressa dai Fondatori in sede di costituzione della Fondazione, e quattro membri designati dal Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione e al regolare funzionamento delle varie attività istituzionali della Fondazione; in particolare delibera:

- a) I regolamenti;
- b) L'approvazione del bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, che deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e, ove necessario per legge, del bilancio sociale;
- c) Nomina dei membri del Comitato Scientifico;
- d) Le norme generali per l'accoglimento degli ospiti del centro Home Special Home;
- e) Le acquisizioni, le alienazioni e le modifiche del patrimonio;
- f) Modificare, quando occorre, lo Statuto e i regolamenti;

La Fondazione, oltre alle scritture contabili sopra indicate, deve tenere:

- a) Il libro degli aderenti Partecipanti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- c) Il registro dei volontari.

Il potere di rappresentanza generale è attribuito agli amministratori, i quali lo esercitano in via collegiale e lo manifestano per mezzo del Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) Sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione, firmare gli atti;
- b) Adottare ogni provvedimento urgente occorrente a salvaguardia dei diritti e degli interessi della Fondazione;
- c) Promuovere ove occorra, entro il più breve tempo possibile, i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione;

- d) Provvedere in caso di urgenza, alla sospensione del personale, riferendone al Direttore Generale per i provvedimenti definitivi;
- e) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- f) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- g) Convoca e presiede il Comitato Scientifico e il Collegio dei Partecipanti;
- h) Adempiere ad ogni altro compito esecutivo che non sia di competenza del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma in riunione ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.

Il Consiglio è convocato in riunione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, o quando tre membri ne facciano domanda scritta motivata.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora di convocazione e deve essere spedito almeno sette giorni prima della data fissata, a tutti i Membri del Consiglio. È compito della segreteria di far constatare l'avvenuta spedizione a mezzo posta, via posta elettronica o a mano, con apposita dichiarazione da conservarsi nell'archivio.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta per telegramma, via posta elettronica o a mano almeno due giorni liberi prima della riunione.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti presenti. In caso di parità di voti prevale sugli altri il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, da trascrivere in appositi libri bollati, sono stesi a cura della segreteria della Fondazione.

Articolo 11

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Indirizzo fra una rosa di nomi predisposta dal Consiglio stesso. Il Direttore Generale resta in carica per 5 (cinque) anni ed è rinnovabile. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da un suo delegato.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto, se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Il Direttore Generale, in particolare:

- Provvede alla gestione operativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché degli atti del Presidente;
- Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
- Predisporre budget previsionali;
- Nomina esperti per settori di intervento, ovvero comitati tecnico/operativi.

Articolo 12

La funzione di vigilanza e controllo sull'attività dell'Ente è assicurata da un Organo di controllo monocratico, eletto e nominato dal Consiglio di Indirizzo tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine, che sia altresì iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, con mandato quinquennale.

Articolo 13

La Fondazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

Articolo 14

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti ordinari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dello scopo della Fondazione mediante contributi in denaro nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di immobili o beni mobili e strumentali destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione ed a quelle ad esse accessorie ovvero con un'attività anche professionale, di particolare rilievo.

Sono Partecipanti onorari le persone fisiche e giuridiche, enti, e istituzioni ai quali il Consiglio di Indirizzo attribuisce tale qualità in considerazione dell'apporto di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.

Articolo 15

Sono Volontari le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 16

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e rispecchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma triennale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Articolo 17

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri, se residenti fuori dalla città sede della Fondazione, spetterà la rifusione, in base a specifica nota, delle spese di viaggio e di soggiorno, in occasione delle riunioni del Consiglio, il tutto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n.460/1997.

Articolo 18

Il patrimonio residuo della Fondazione in caso di sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, individuate con delibera del Consiglio d'Indirizzo, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Articolo 19

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, dal Codice civile e dalle norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Articolo 20

(Norma transitoria)

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

VISTO: IL PRESIDENTE